



CAPITOLATO D'APPALTO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
GESTIONE DEL BAR - PUNTO RISTORO
INTERNO ALLA STRUTTURA COMUNALE PALASELE
Triennio 2018/2020

Indice generale

CAPO 1 - OGGETTO.....	2
1.1Finalità ed oggetto dell'affidamento.....	2
1.2Carattere della concessione.....	2
1.3Descrizione sommaria del bar.....	2
1.4Descrizione sommaria delle prestazioni relative alla gestione del bar.....	2
1.5Valore dell'appalto	3
1.6Durata del servizio.....	3
CAPO 2 - GARA: REQUISITI E PROCEDURA.....	3
2.1Criterio di aggiudicazione.....	3
2.2Requisiti per la partecipazione	4
2.3Protocollo di legalità.....	5
2.4Valutazione di impatto criminale.....	6
2.5Documentazione antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
2.6Patto d'integrità.....	7
2.7Modalità di partecipazione.....	9
2.8Contenuto dell'offerta.....	9
2.9Procedura di aggiudicazione.....	12
2.10Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio.....	12
CAPO 3 - AVVIO DEL SERVIZIO.....	12
3.1Avvio del servizio.....	12
3.2Pagamento del canone.....	12
3.3Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative.....	13
3.4Obblighi ed oneri del Concessionario.....	13
3.5Disciplina del servizio di ristoro	14
3.6Prezzi al pubblico.....	14
CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
4.1Mancata stipulazione dell'atto di concessione.....	14
4.2Cessione del contratto e subappalto.....	14
4.3Vigilanza sul contratto.....	15
4.4Inadempimenti e penali.....	15
4.5Clausola risolutiva espressa.....	15
4.6Oneri fiscali e spese contrattuali.....	15
4.7Rinvio.....	15



CAPO 1 - OGGETTO

1.1 Finalità ed oggetto dell'affidamento

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 148 del 11/05/2017, il comune di Eboli intende procedere all'affidamento del Bar - Punto Ristoro interno alla struttura comunale denominata PALASELE, a partire dalla data di affidamento e fino al 31/12/2020, con uso dei soli locali dati in gestione, che potranno essere utilizzati esclusivamente per attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura e chiusura è strettamente connessa agli eventi programmati nella struttura del Palasele per gli anni 2018/2019/2020.

1.2 Carattere della concessione

A tutti gli effetti l'affidamento in concessione della gestione si qualifica quale servizio pubblico e non può essere abbandonato o sospeso, se non per validi motivi riconosciuti tali dalla Amministrazione Comunale.

1.3 Descrizione sommaria del bar

Il locale posto in gara, appartenente al patrimonio del Comune di Eboli, è dettagliato nella planimetria allegata e viene messo a disposizione dal Comune ed affidato al concessionario nelle condizioni e nella consistenza in cui si trova alla data della consegna, come risulterà da apposito verbale che verrà redatto al momento della consegna stessa. I rimanenti arredi e attrezzature dovranno essere forniti dall'aggiudicatario e, al termine della concessione, dovranno essere rimossi.

Sono pertanto, a carico del concessionario, tutti gli arredi interni ed esterni e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio di bar; in particolare, sono a carico del concessionario, l'allestimento del bancone bar e di tutte le apparecchiature/attrezzature necessarie alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito dell'attività di bar. Il concessionario deve provvedere a tutti gli eventuali interventi che si rendessero necessari per l'espletamento dell'attività con oneri a suo carico.

Si informa che l'attuale conformazione dei locali potrebbe subire variazioni secondo le esigenze dell'Amministrazione e che, nel caso di modifica dei locali, il gestore non potrà pretendere alcuna modifica delle condizioni contrattuali anche in caso di diminuzione della superficie legata all'esercizio dell'attività.

Al concessionario verrà assegnato anche l'utilizzo esclusivo dei servizi igienici, come riportati nell'allegata planimetria, necessari ai fini del corretto svolgimento dell'attività.

1.4 Descrizione sommaria delle prestazioni relative alla gestione del bar

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune di Eboli. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto che il concessionario riterrà di proporre, sarà a totale carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio competente. Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Rimangono a carico del concessionario anche gli eventuali danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.



Il concessionario dovrà garantire l'apertura, e la custodia del locale-bar e consentirne l'utilizzo da parte di tutti i frequentatori del Palasele in occasione degli eventi autorizzati.

1.5 Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto è stato determinato con le modalità stabilite dall'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e ammonta, complessivamente per le tre annualità, a € 64.200,00 (euro sessantaquattromiladuecento/00).

Il valore è stato calcolato forfettariamente tenendo conto del trend storico di spettacoli/eventi socio ricreativi/manifestazioni sportive, che in un anno sono quantificabili come segue:

- numero giorni per concerti = 15
- numero eventi socio ricreativi e manifestazioni sportive = 10 (2 eventi su un solo giorno; 6 eventi su due giorni; 2 eventi su più di due giorni)

Per l'applicazione delle tariffe, in base agli eventi, si è tenuto conto dei seguenti parametri:

- tariffa per utilizzo del BAR-PUNTO RISTORO in occasione dei concerti pari a € 1.000,00 per giorno dell'evento;
- prezzo medio di utilizzo del BAR in occasione di eventi socio ricreativi e manifestazioni sportive stimato in base a precedenti affidamenti, pari a circa € 400,00 per giorno dell'evento. In caso di evento su due giorni la tariffa sarà € 600,00 per evento, mentre nel caso di eventi per giorni superiori a due la tariffa sarà € 1.000,00 per evento.

Non sono computati nel calcolo gli eventuali giorni di prove e allestimenti durante i quali l'attività di somministrazione potrà comunque essere espletata.

Nel caso in cui il numero di eventi realizzati nel periodo di aggiudicazione sia inferiore o superiore del 50% di quello preventivato, si provvederà a riparametrare il canone dovuto sulla base del numero di eventi effettivi. Tale riparametrazione farà riferimento ai singoli prezzi applicati agli eventi (€ 1.000,00 al giorno per concerti; per altre manifestazioni € 400,00 per un giorno; € 600,00 per due giorni; € 1.000,00 per più di due giorni) moltiplicato per il numero effettivo degli eventi a cui si aggiungerà il rialzo offerto in sede di gara. Le eventuali maggiorazioni/decurtazioni saranno applicate alla rata di saldo.

Qualora l'Amministrazione debba disporre, per qualsiasi causa, una sospensione temporanea del servizio di ristoro, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun risarcimento.

1.6 Durata del servizio

L'avvio del servizio potrà essere effettuato anche in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, stante la necessità di procedere all'apertura del bar in occasione di eventi eventualmente già programmati.

Il contratto avrà valenza per il triennio 2018/2020.

Al 31/12/2020 la Concessione avrà termine senza necessità di disdetta, che si intende già data ed accettata dal Concessionario.

CAPO 2 - GARA: REQUISITI E PROCEDURA

2.1 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co 2 del D. Lgs 50/2016.

La scelta del concessionario sarà effettuata in base a graduatoria predisposta da apposita commissione, secondo i seguenti parametri di valutazione:

Parametro punteggio massimo:

A) offerta economica (canone): 40 punti

B) offerta tecnica: 60 punti



Comune di Eboli

APO PATRIMONIO, MANUTENZIONE
TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

TOTALE: 100 punti

A) offerta economica: massimo 40 punti

Verranno attribuiti 40 punti all'offerta più alta, espressa in percentuale al rialzo rispetto al canone posto a base di gara di € 64.200,00.

Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$X: PO * C / PI$

Dove:

X: è il punteggio attribuito

PO: percentuale di aumento dell'offerta

C: il punteggio massimo 40

PI: percentuale massima offerta

Non è ammessa l'offerta di un canone pari o inferiore a € 64.200,00.

B) offerta tecnica: massimo 60 punti

Verrà attribuito un punteggio che premia l'offerta tecnica presentata dal concorrente, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

Punteggio massimo 60 punti:

a) progetto di gestione: 40

b) esperienze pregresse: 10

d) servizi aggiuntivi: 10

PUNTEGGIO MASSIMO ACQUISIBILE 60

Qualora due o più imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della graduatoria, si procederà ad estrazione a sorte dell'Impresa aggiudicataria.

2.2 Requisiti per la partecipazione

Sono ammesse a presentare offerta le persone fisiche, le imprese singole e i raggruppamenti delle stesse. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna Impresa e in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. I concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile devono dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando l'offerente con cui sussiste tale situazione e corredando tale dichiarazione con i documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, secondo quanto prescritto nei paragrafi successivi.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara.

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine **generale** previsti dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016;
- requisiti di carattere **professionale e morale**, relativi all'attività di somministrazione di pasti e bevande così come previsti all'art. 71 del D. Lgs. 26.05.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117, agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e all'art. 63 del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504;

Il concessionario, in particolare, dovrà dimostrare di adottare il sistema HACCP per l'autocontrollo igienico, come previsto dal regolamento dell'Unione Europea 852/2004.



In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate;
- i requisiti di carattere specifico devono essere posseduti o dall'impresa capogruppo o da ciascun soggetto in ragione dell'attività che intenderà svolgere nei locali.

Le imprese straniere aventi sede in uno stato dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 20/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

I consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 per quanto attiene all'avvalimento.

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte del committente e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell'affidamento ed all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2.3 Protocollo di legalità

Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Salerno, siglato in data 09.10.2009, la presente procedura è assoggettata al rispetto rigoroso di detto Protocollo, ai fini dell'osservanza degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatrici.

In particolare, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le ditte offerenti si impegnano ad osservare e sottoscrivere le seguenti clausole:

clausola 1 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara;

clausola 2 - che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell'impresa partecipante non risultano:

a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629,644, 648-bis, e 648-ter del Codice Penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale;

b) proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter; 3 bis e 3 quater della Legge 31 Maggio 1965, N. 575;

clausola 3 - di impegnarsi a comunicare al Comune di Eboli i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 (ndr: ora art. 105 del codice); servizio di autotrasporto; guardavia di cantiere;

clausola 4 - di accettare la prerogativa dell'Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del Capo II del "Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto tra la Prefettura di Salerno ed il Comune di Eboli ed approvato con



delibera di G.C. n.170 del 23/04/2009;

clausola 5 - di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed, in ogni caso, all'Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

clausola 6 - di impegnarsi a far assumere l'obbligo di denuncia previsto dalla clausola 5) anche alle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento;

clausola 7 - di essere consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di gara, che le imprese, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara - in forma singola o associata - essendo consapevole che, in caso contrario, i sub affidamenti non saranno consentiti; si impegna, altresì a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine ai nominativi dei beneficiari o di tali sub affidamenti (titolari di noli nonché di contratti e sub contratti comunque denominati);

clausola 8 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o di condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc.)

Il bando soggiace alla totalità delle clausole previste dal Protocollo medesimo.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

2.4 Valutazione di impatto criminale

Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di gestione dei servizi, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni, qualora nel corso della gestione dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e del Settore Patrimonio, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di concessione, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto la concessione in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

Ai sensi dell'art.19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", tutti gli incassi e i pagamenti relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il repe-



rimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

2.5 Documentazione antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari

La presente procedura è assoggettata al rispetto rigoroso delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (articoli 82-101) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136".

La ditta aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010. Nel contratto sarà inserita la clausola secondo la quale la ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

2.6 Patto d'integrità

Con la deliberazione di GC n. 182 del 12/5/2016, l'amministrazione appaltante ha disposto di sottoporre il seguente "Patto di Integrità" (art. 1 co. 17 legge 190/2012), che costituisce una delle misure per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità, ai concorrenti di ogni gara e successivo affidamento di lavori, servizi e forniture, anche diretto. Dunque, ai fini innanzi dichiarati, le ditte offerenti si impegnano come stabilito dal Patto e precisamente:

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità, obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Art. 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto. In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Art. 3 - L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;



7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Art. 4 - La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Art. 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Art. 6 - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e,



in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale

2.7 Modalità di partecipazione

Per partecipare alla gara ciascun operatore economico interessato dovrà far pervenire offerta, a pena di esclusione, in plico sigillato con ceralacca, con firma sui lembi di chiusura, riportante la dicitura:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR - PUNTO RISTORO INTERNO ALLA STRUTTURA COMUNALE PALASELE - NON APRIRE

recapitato a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito, all'indirizzo: Comune di Eboli - via Matteo Ripa n. 49 - 84025 Eboli (SA).

All'esterno del plico, il concorrente dovrà precisare le proprie generalità ed il domicilio (indicare il mittente).

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio dell'Ente.

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente.

Non si terrà conto del plico ove pervenuto dopo la scadenza, anche se sostitutivo o integrativo di offerte già pervenute, oppure se pervenuto aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità e segretezza indispensabili per l'ammissione alla gara. Parimenti non sarà considerata l'offerta che, inviata per raccomandata o agenzia autorizzata, pur tempestivamente consegnata alla posta o al corriere, non pervenga al Comune nel termine sopra indicato.

Non fa fede il timbro postale. Il concorrente si assume ogni responsabilità per eventuali ritardi nella consegna.

2.8 Contenuto dell'offerta

Il plico dovrà contenere n. 3 buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate con ceralacca sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

Busta 1 - Documentazione amministrativa

Busta 2 - Offerta Tecnica

Busta 3 - Offerta economica.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altra gara, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

Busta 1 : Documentazione amministrativa

Nella busta n. 1 codesta ditta dovrà produrre la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello denominato "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.¹
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, secondo il modello denominato "DICHIARAZIONE INESISTENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE", corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

¹ La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare se trattasi di ditta individuale, dall'amministratore e legale rappresentante se trattasi di società di capitale o di società cooperativa, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, o, in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora formalmente costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne faranno parte. La domanda, a pena l'esclusione, deve essere sottoscritta con firma autenticata, ovvero corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ovvero del suo procuratore legale, ed in tal caso occorre allegare anche la procura. La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso.



3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, secondo il modello denominato "DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE", con la quale codesta ditta attesta:
1. che è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. per la somministrazione di alimenti e bevande fornendo numero e data di iscrizione, anzianità della ditta, forma giuridica, e titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, dei quali indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza;
 2. (per le cooperative) che la cooperativa è regolarmente iscritta all'Albo delle Cooperative presso la C.C.I.A.A. per la somministrazione di alimenti e bevande fornendo numero e data di iscrizione;
 3. di possedere i requisiti di carattere professionale nonché morali, relativi all'attività di somministrazione di pasti e bevande così come previsti all'art. 71 del D. Lgs. 26.05.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117, agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e all'art. 63 del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504;
 4. di adottare il sistema HACCP per l'autocontrollo igienico, come previsto dal regolamento dell'Unione Europea 852/2004.
 5. (alternativamente) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura:
 - nessun soggetto, facente parte della ditta, è cessato dalla sua carica,
 - indica i soggetti cessati dalla carica (indicare nome, cognome, dati anagrafici e carica ricoperta);²
 6. che è iscritta all'INPS, indicando sede e posizione contributiva e che è in regola con il pagamento di quanto dovuto;
 7. che è iscritta all'INAIL, indicando sede e posizione contributiva e che è in regola con il pagamento di quanto dovuto;
 8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 9. la propria condizione di assoggettabilità/non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 69/1999;
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, secondo il modello denominato "DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE", con la quale codesta ditta attesta:
- di avere esaminato la presente lettera-invito e gli allegati progettuali, che riportano la descrizione dettagliata del servizio da espletare;
 - di essersi recato sul luogo³, di avere preso conoscenza di tutte le condizioni locali, e delle condizioni generali dell'immobile, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'affidamento e di aver giudicato lo stesso realizzabile e le condizioni poste a base di gara di valore e caratteristiche tali da determinare l'offerta economica per come presentata;
 - di aver tenuto conto, nella stesura della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'affidamento.
 - di impegnarsi sin d'ora a rimuovere al termine del periodo di affidamento, a proprio

² I soggetti cessati dalla carica dovranno produrre la dichiarazione di cui al punto B). Tale dichiarazione potrà essere resa anche, in nome e per conto, dal legale rappresentante dell'impresa.

³ Non è obbligatorio l'attestato di presa visione



Comune di Eboli

APO PATRIMONIO, MANUTENZIONE
TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

onere e carico e senza nulla a che pretendere dall'Ente, ogni opera ed attrezzatura installata, ripristinandone le condizioni iniziali;

- di non partecipare alla gara come associato, socio o raggruppato di un diverso soggetto concorrente;
- di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera d'invito, nonché di tutta la Normativa in essa richiamata e/o applicabile;
- di impegnarsi sin d'ora a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il contratto nei termini e nei contenuti che saranno indicati dal Comune;
- di accettare, per motivi di indifferibilità e urgenza, la consegna dei locali sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
- che la copia fotostatica del documento di identità allegata è copia conforme all'originale in proprio possesso.

Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.

5. Sottoscrizione delle Clausole artt. 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 del presente capitolato;
6. Garanzia di € 1.284,00 a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo a base di gara mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale. Sono ammessi il deposito bancario vincolato a favore del Comune ai sensi dell'art. 1773 del Codice Civile o la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria rilasciata da impresa assicuratrice autorizzata. Essa copre i danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e viene svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Busta 2 : Offerta Tecnica

L'offerta tecnica consiste in una relazione contenente:

- l'esplicitazione dell'arredo, (zona caffetteria/bar), della dotazione di attrezzature tecniche, dotazione di personale qualificato ed ogni altro elemento utile a descrivere la **gestione** della struttura. Verranno valutati maggiormente i progetti che tengono conto del risparmio energetico delle attrezzature tecniche utilizzate (esempio elettrodomestici in classe A++) e i prodotti impiegati per la preparazione di cibi (es. prodotti a Km 0, prodotti biologici ecc...);
- Elencazione di precedenti **esperienze** nel settore e comunque, nell'ambito della gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- Eventuali **servizi aggiuntivi** proposti dall'impresa per qualificare ulteriormente la propria offerta.

Busta 3 : Offerta economica

La Busta 3 - "Offerta economica", a pena l'esclusione, deve contenere:

- **Dichiarazione in bollo** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, redatta secondo l'allegato modello contenente l'indicazione dell'offerta economica a rialzo sul prezzo posto a base d'asta, pari ad € 64.200,00 (euro sessantaquattromiladuecento/00).

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione temporanea o consorzio o cooperativa.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e in lettere, si terrà conto dell'offerta espressa in lettere.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o la mancata sottoscrizione della stessa, così come non sono ammesse,



sempre a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in ribasso, offerte comunque condizionate oppure offerte parziali.

L'offerta è valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine di 180 giorni.

2.9 Procedura di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'apertura delle offerte avverrà, presso l'APO Patrimonio del Comune di Eboli in via Matteo Ripa n.49, in seduta pubblica alla quale potranno assistere i titolari, legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega, alle ore 10,00 del giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

2.10 Clausole espresse di esclusione e soccorso istruttorio

Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dal D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al vigente comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016. In tal caso verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non ne consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

CAPO 3 - AVVIO DEL SERVIZIO

3.1 Avvio del servizio

La comunicazione di aggiudicazione impegna immediatamente la Ditta, sotto riserva di legge, nelle more di perfezionamento del contratto.

3.2 Pagamento del canone

Prima dell'avvio del servizio dovrà essere corrisposto il 30% del canone annuale offerto.

Il saldo del canone del primo anno sarà corrisposto in due rate di uguale importo:

- la prima rata, pari al 40% del canone annuo, entro il 30/6/2018;
- la seconda rata comprensiva del saldo e dell'eventuale conguaglio ex art. 1.5 co 5, entro il 31/12/2018.

Per le annualità successive le scadenze saranno:

- la prima rata, pari al 30% del canone annuo, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- la seconda rata, pari al 40%, entro il 31 giugno
- la terza rata, comprensiva del saldo e dell'eventuale conguaglio ex art. 1.5 co 5 entro il 31 dicembre.

Il mancato pagamento del canone e/o di una delle rate comporta la decadenza della concessione e la revoca della stessa, l'escussione della polizza fideiussoria a garanzia del pagamento e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento dei danni.



3.3 Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con le modalità e nella misura stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50.

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare:

- una polizza di **assicurazione** che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio con il massimale minimo di euro €1.000.000,00 verso i terzi e massimale di €500.000,00 per danni a opere e impianti, con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio;
- alla costituzione del **deposito cauzionale** pari al canone complessivo offerto decurtato della prima rata di cui al precedente art. 3.2 versata prima dell'inizio del servizio, con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio, che tenga indenne il committente dal rischio di mancato pagamento del canone da corrispondere,. La costituzione del deposito cauzionale deve avvenire mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò debitamente autorizzato secondo il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115).

Copia di dette polizze dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto e/o dell'avvio del servizio, in caso di consegna sotto riserva di legge.

3.4 Obblighi ed oneri del Concessionario

Al Concessionario è richiesto di:

- presentare, al momento dell'avvio del servizio, apposita "SCIA di somministrazione temporanea" al Comune di Eboli;
- mantenere il locale oggetto di concessione in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza e di procedere alla pulizia dei locali e delle parti comuni esterne al bar e del bagno utilizzato dal personale;
- consentire la facoltà al Comune di accedere agli spazi oggetto di concessione in qualsiasi momento durante la concessione;
- provvedere alle riparazioni e spese di manutenzione ordinarie del bar e del bagno utilizzato dal personale;
- nel caso in cui si avvalga di personale dipendente, adempiere a tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato per la gestione dell'attività.

Costituiscono inoltre obblighi esclusivi del Concessionario, che dovrà provvedervi a propria cura e spese:

- l'allestimento del locale oggetto di concessione e il disallestimento al termine del periodo di concessione;
- collocare contenitori per rifiuti nelle immediate vicinanze del bar e provvedere allo svuotamento dei medesimi con la dovuta frequenza e comunque al termine di ogni manifestazione;
- garantire l'apertura del locale in corrispondenza degli eventi organizzati.

E' fatto divieto al Concessionario di posizionare nell'area macchine automatiche per il gioco e le scommesse.

E' fatto altresì divieto al Concessionario di effettuare migliorie e/o addizioni se non espressamente autorizzate dal comune.

Il Concessionario deve garantire una stretta sorveglianza affinché non siano compiuti atti vandalici ai locali affidati in uso.



Il Concessionario dovrà consegnare puntualmente alla scadenza contrattuale il locale bar oggetto di concessione e il locale wc nello stato in cui sono stati inizialmente consegnati, salvo la normale usura.

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, avrà la responsabilità legata alla custodia ed alla sicurezza dei locali oggetto della concessione. Pertanto lo stesso risponderà di tutti i danni causati all'immobile o ai terzi frequentatori, nel corso della concessione e terrà indenne il Comune di Eboli da ogni rischio, pretesa e azione che possano derivare da parte di terzi al riguardo.

3.5 Disciplina del servizio di ristoro

L'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia igienico sanitaria e di standard prestazionali di elevata qualità comunque nel rispetto del D.lgs 155/97 (sistema HACCP) e comunque di tutta la normativa vigente in materia di igiene degli alimenti.

L'aggiudicatario inoltre dovrà garantire l'attuazione dei seguenti punti:

- Organizzazione, gestione e somministrazione di bevande - ad esclusione di quelle ad alto contenuto alcolico - generi di caffetteria e piccola gastronomia, ivi compresa la fornitura di articoli complementari;
- Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, di marche conosciute a livello nazionale;
- La composizione dei prodotti non confezionati deve essere chiarita ed esposta al pubblico.

Se accertamenti da parte di autorità preposte dovessero riscontrare anomalie, inadeguatezze e qualità non adeguata di quanto somministrato (tali da compromettere la qualità complessiva del servizio e la sicurezza alimentare) e/o della normativa igienico - sanitaria, la concessione si intende di conseguenza automaticamente e immediatamente revocata.

3.6 Prezzi al pubblico

Al fine di consentire una effettiva qualificazione della gestione quale servizio pubblico, l'affidatario si impegna a gestire il bar-punto ristoro praticando i prezzi di vendita contenuti al livello medio dei prezzi praticati negli altri bar del capoluogo di Eboli.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

4.1 Mancata stipulazione dell'atto di concessione

Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicatario dall'Amministrazione, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

4.2 Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità. E' vietato il subappalto.

4.3 Vigilanza sul contratto

La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta alla A.P.O. Patrimonio.



Comune di Eboli

APO PATRIMONIO, MANUTENZIONE

TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Il Comune effettuerà dei controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito a eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire sia da parte del gestore che da parte della clientela del pubblico esercizio.

4.4 Inadempimenti e penali

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario.

Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione.

4.5 Clausola risolutiva espressa

Il mancato adempimento da parte del Concessionario dei patti stabiliti, comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

4.6 Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, quale atto pubblico, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

4.7 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Il responsabile APO
ing. Lucia Rossi